



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>106</b>	<b>02/10/2024</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***MANGIMIFICIO MARTINI spa - Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai D.D. n. 48 del 29.05.2020, impianto di "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti oltre 300 tonnellate al giorno", codice IPPC 6.4b, ubicato in San Salvatore Telesino (BN), via Corte Nocera. Presa d'atto modifica non sostanziale di cui alla comunicazione del 08.04.2024***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- a. Con Decreto Dirigenziale (DD) n. 48 del 29.05.2020 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 113 del 23.09.2009 alla MANGIMIFICIO MARTINI s.p.a., legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, per l'impianto di "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno" – codice IPPC 6.4b, ubicato in San Salvatore Telesino (BN) alla via Corte Nocera;
- b. con vari DD (n. 253 del 17.12.2015, n. 34 del 18.02.2019, n. 41 del 14.4.2022, n. 9 del 17.01.2024) è stato preso atto di modifiche non sostanziali e con DD n. 100 del 21.10.2022 è stato preso atto della Variazione del legale rappresentante e gestore dello stabilimento da \*\*\*OMISSIS\*\*\* ad \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*;
- c. con nota del 08.04.2024, acquisita in pari data al PG n. 175658, la MARTINI s.p.a. ha comunicato la proposta di modifica non sostanziale per i seguenti motivi:
  - e.1 dismissione di n. 2 silos, utilizzati in caso di particolari esigenze;
  - e.2 installazione di un refrigeratore di liquido per la condensazione dell'umidità presente nell'aria utilizzata nell'impianto di trasporto pneumatico;
  - e.3 mantenimento di uno dei due vecchi generatori di vapore Babcock Wanson tipo ESM 2000 per utilizzo in caso di emergenza;
  - e.4 spostamento di alcuni luoghi di deposito temporaneo di rifiuti.

**TENUTO CONTO CHE**

- a. con nota PG n. 249540 del 20.05.2024 la UOD 501706 ha chiesto il parere di competenza ad ARPAC, Comune di San Salvatore Telesino, Provincia di Benevento, ASL Benevento;
- b. con nota prot. 66518 del 20.06.2024, acquisita in pari data al PG n. 306255, l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha espresso parere favorevole nel rispetto delle raccomandazioni e/o prescrizioni imposte dall'ARPAC e/o altri Enti;
- c. con nota prot. 41815/2024 del 02.07.2024, acquisita in pari data al PG n. 327933, l'ARPAC di Benevento ha espresso parere favorevole con prescrizioni riguardanti le componenti ARIA e RIFIUTI;
- d. con nota PG. n. 389867 del 09.08.2024 la UOD ha trasmesso alle Amministrazioni interessate i pareri di ASL e ARPAC;
- e. il Comune di San Salvatore Telesino e la Provincia di Benevento, sebbene invitati, non hanno espresso alcun parere;
- f. in data 14.08.2024, PG. n. 394948 del 16.08.2024, la ditta Mangimificio Martini s.p.a. ha comunicato la messa in esercizio, messa a regime e marcia controllata della nuova Centrale termica, essendo trascorsi oltre 60 giorni dalla data di invio dell'istanza di modifica;
- g. la ditta ha effettuato il pagamento della tariffa istruttoria di € 300,00 di cui al D.M. n. 58 del 06.03.2017 e alla DGRC 43 del 09.02.2021.

**TENUTO CONTO ALTRESÌ**

- a. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata con DD n. 48 del 29.05.2020 è tutt'ora valida;
- b. che in data 25.09.2024, tramite la BDNA, la UOD 501706 ha effettuato la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia per la legale rappresentata e gestrice della Società e allo stato la domanda risulta in istruttoria;
- c. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;

**RITENUTO** di dover prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate ai sensi del comma 1 dell'art. 29-novies del D. lgs. 152/06 Titolo III-bis;

**VISTI**

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 59/2008 e ss.mm.ii.;
- il DGRC n. 925/2016;
- il D.M. n. 58/2017 e la DGRC n. 43/2021.

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gianluca Aceto, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

## D E C R E T A

per quanto espresso in premessa, che si intende trascritto e riportato:

- 1. di prendere atto** delle modifiche non sostanziali comunicate con istanza del 08.04.2024, PG n. 17565, dalla MARTINI s.p.a., con sede legale in via Emilia 2614 – Budrio di Longiano (FC) e opificio sito in via Corte Nocera – San Salvatore Telesino (BN), per i seguenti motivi:
  - a. dismissione di n. 2 silos, utilizzati in caso di particolari esigenze;
  - b. installazione di un refrigeratore di liquido per la condensazione dell'umidità presente nell'aria utilizzata nell'impianto di trasporto pneumatico;
  - c. mantenimento di uno dei due vecchi generatori di vapore Babcock Wanson tipo ESM 2000, per utilizzo in caso di emergenza;
  - d. spostamento di alcuni luoghi di deposito temporaneo dei rifiuti;
- 2. di precisare che** il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

### A – COMPONENTE ARIA

- Emissioni in atmosfera

1. Il medio impianto di combustione di PTN pari a 1,396 MW, alimentato a metano, che la ditta intende utilizzare in caso di emergenza o di malfunzionamento del nuovo medio impianto di combustione, già autorizzato, di PTN pari a 2,093 MW, entrambi utilizzati per la produzione di vapore, come dichiarato dalla ditta, funzionano in alternanza (uno riserva dell'altro) e mai contemporaneamente. Pertanto, tali impianti non vanno considerati come un unico impianto ai fini della determinazione del valore limite di emissione, così come previsto dal comma 8 dell'art. 273-bis del D.Lgs. n° 183/2017.
2. Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017).  
Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.  
Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico ( $D_h$ ) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

In merito ai raddrizzatori di flusso, sebbene tali dispositivi non siano attualmente contemplati nelle norme tecniche per il controllo delle emissioni, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari che non consentano di rispettare le distanze di cui sopra, specificatamente documentate su apposita istanza, con allegata la scheda tecnica, da presentare all'AC. Inoltre, dopo

l'installazione da autorizzare, la ditta dovrà effettuare una verifica di omogeneità del flusso emissivo in conformità alla norma UNI EN 15259:2008 da trasmettere all'ARPAC e all'AC.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

3. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
  - a) l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
  - b) i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno e linea di ancoraggio flessibile o rigida per l'aggancio del dispositivo di arresto cadute dall'alto. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
  - c) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
4. Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
5. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
6. Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269<sup>C.8</sup> del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

#### - **BAT (Best Available Techniques)**

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. Come previsto dalla BAT n° 5, effettuare anche per il punto di emissione E19 il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera con frequenza annuale.
8. Per le modalità di campionamento del parametro NO<sub>x</sub> da monitorare, effettuare 3 prelievi consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno (Il limite di emissione si intende rispettato quando risulta a esso inferiore la media aritmetica dei valori di analisi dei 3 campioni), così come indicato alla pag. 5 delle BAT conclusive (Considerazioni generali – Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili\_BAT-AEL\_per emissioni in atmosfera).
9. Così come previsto dalle BAT conclusive (Considerazioni generali – Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili\_BAT-AEL\_per emissioni in atmosfera) e dalla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alle condizioni di normalizzazione dei risultati, le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
  - temperatura: 273,15 K;
  - pressione: 101,3 kPascal;
  - gas secco;
  - il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$= [(21 - O_{2R}) / (21 - O_{2M})] \times E_M$$

dove

E<sub>R</sub>=concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno O<sub>2R</sub>;

E<sub>M</sub>=concentrazione misurata;

O<sub>2R</sub>=tenore di ossigeno di riferimento;

O<sub>2M</sub>=tenore di ossigeno misurato.

**- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC):**

10. Prevedere per la fase di produzione vapore tramite n° 1 medio impianto di combustione di PTN pari a 1,396 MW, alimentato a metano, relativa all'emissione convogliata in atmosfera E19, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (NO<sub>x</sub>), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E19	Produzione vapore mediante n° 1 medio impianto di combustione esistente di PTN pari a 1,396 MW alimentato a metano	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	250*	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92*	UNI EN 14792:2017	1.833
- Valore di emissione riferito a un contenuto di ossigeno del 3%. - I valori limiti di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) si considerano rispettati in quanto viene utilizzato il combustibile GPL; (*) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.3 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.						

11. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

12. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
13. In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi prodotti dal medio impianto di combustione (Punto di emissione E19), dotare il condotto di emissione di idonea coibentazione al fine di evitare ustioni durante le operazioni di campionamento delle emissioni in atmosfera.
14. Relativamente al medio impianto di combustione nuovo (Punto di emissione E7) e al medio impianto di combustione esistente (Punto di emissione E19), al posto del registro indicato al punto 2.7, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e del registro indicato al punto 2.8, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativo agli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, utilizzare l'archiviazione prevista al punto 5-bis 2 (Appendice 4-bis), allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter). Tale registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento, deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno 5 anni.

#### B – COMPONENTE RIFIUTI

15. Si prende atto delle modifiche relative all'allocazione dei rifiuti e del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato e in generale si ribadiscono le prescrizioni operative impartite nei precedenti Decreti autorizzativi n. 48/2020 e n. 41/2022.
3. **Di approvare** l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo (**Allegato 1**), della Scheda H (**Allegato 2**) e della Scheda L (**Allegato 3**).
4. **Di precisare** che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
5. **Di rispettare** quanto prescritto nell'autorizzazione di cui al DD n. 48 del 29.05.2020 non in contrasto con il presente atto.
6. **Di prescrivere che** il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano di Monitoraggio, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii.
7. **Di notificare** il presente provvedimento alla ditta MANGIMIFICIO MARTINI s.p.a., all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento, al Comune di San Salvatore Telesino, alla Provincia di Benevento, all'ASL BN1.
8. **Di trasmettere** per via telematica il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e alla sezione "Casa di vetro" del portale regionale, per adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele RAMPONE